

Dio, religione e Costituzione di Silvio Ferrari

1. Dio e religione nei preamboli delle Costituzioni europee. 2. I preamboli delle Costituzioni dei paesi americani. 3. I preamboli delle Costituzioni dei paesi islamici. 4. I riferimenti a Dio e alla religione in altri preamboli costituzionali. 5. La laicità dello Stato nei preamboli costituzionali. 6. Alcune osservazioni riassuntive. 7. Tornando all'Europa.

1. *Dio e religione nei preamboli delle Costituzioni europee.* Da un po' di tempo si discute di religione nel preambolo della futura Costituzione europea. E' ora uscito un libro di Ana Vega Gutiérrez¹ che raccoglie i riferimenti religiosi contenuti nelle norme di tutte le Costituzioni dei paesi che fanno parte delle Nazioni Unite. In tal modo è possibile inserire il dibattito europeo in un contesto più ampio.

Tra i venticinque Stati che, tra breve, costituiranno l'Unione europea uno –il Regno Unito- non ha una Costituzione scritta e un altro, la Svezia, ha quattro leggi fondamentali in luogo di un unico testo costituzionale². Altri dieci hanno adottato Costituzioni senza preambolo: il discorso si riduce quindi ai rimanenti tredici paesi, di cui otto presentano un preambolo senza alcun riferimento religioso. Degli ultimi cinque uno (la Germania) contiene un riferimento a Dio e gli altri quattro ad una religione specifica e, in un caso, anche a Dio.

Da questi primi dati si evince (a) che un numero rilevante di questi paesi ha ritenuto inutile premettere un preambolo alle norme costituzionali; (b) che la maggioranza dei paesi che hanno scelto di aprire le proprie Costituzioni con un preambolo ha preferito omettere qualsiasi riferimento religioso; (c) che i rimanenti cinque paesi (quelli che includono un richiamo di tipo religioso nei propri preamboli costituzionali) seguono due differenti modelli.

Il primo di essi è quello della Germania e della Polonia. La Costituzione tedesca del 1949 si apre con l'affermazione: "Consapevole della propria responsabilità di fronte a Dio ed agli uomini [...] il popolo tedesco ha adottato [...] questa Costituzione". La Costituzione polacca del 1997 offre una formulazione più complessa ed inclusiva: "Noi, il popolo polacco, tutti i cittadini della Repubblica, tanto quelli che credono in Dio come fonte di verità, giustizia, bene e bellezza, come quelli che non condividono questa fede ma rispettano questi valori universali in quanto ricavati da altre fonti [...] riconoscendo la nostra responsabilità davanti a Dio ed alle nostre stesse coscienze [...] adottiamo pertanto questa Costituzione". E' evidente, nel caso polacco, lo sforzo di includere in posizione di parità credenti in Dio ed in concezioni non teistiche della vita e del mondo, ponendo sullo stesso piano –in maniera più esplicita che non la Costituzione tedesca- le fonti, secolari o religiose, da cui sono ricavati i valori universali su cui poggia la Costituzione polacca. In entrambi i casi le Costituzioni vengono redatte quando i due paesi sono da poco usciti da regimi totalitari atei: ciò spiega l'importanza riconosciuta al riferimento a Dio. Il mezzo secolo di secolarizzazione che intercorre tra la Costituzione

¹ Ana M. Vega Gutiérrez (coordinadora), *Religión y libertades fundamentales en los países de Naciones Unidas : textos constitucionales*, Granada, Comares, 2003. Le citazioni contenute in questo scritto sono tutte tratte dai testi pubblicati nell'opera ora indicata, ad eccezione delle citazioni relative alla Costituzione dell'Afghanistan.

² Nel preambolo di una di questi leggi, l'Atto di Successione del 1810, c'è un riferimento religioso. L'Atto si apre con l'affermazione: "Noi, Carlo, per grazia di Dio re di Svezia...".

tedesca e quella polacca (insieme alla presenza, in Polonia, di un consistente numero di non credenti) contribuisce a far comprendere l'attenzione maggiore dedicata dalla seconda a coloro che non credono in Dio.

La Polonia, insieme alla Slovacchia, alla Grecia e all'Irlanda, partecipa anche al secondo modello di preambolo, caratterizzato dal riferimento ad una religione particolare. Il preambolo infatti afferma che "la Polonia, riconoscendo ai propri predecessori per il loro lavoro, la loro lotta per l'indipendenza conseguita attraverso grandi sacrifici, la loro cultura radicata nell'eredità cristiana della Nazione e nei valori umani universali [...] adotta pertanto questa Costituzione". Il richiamo al cristianesimo viene formulato come un riferimento ad un fatto storico (l'eredità cristiana della Nazione) che proietta i suoi effetti sulla cultura di tutto il popolo polacco. E' un modello diverso da quello della Grecia e dell'Irlanda, dove il richiamo alla religione cristiana investe il valore stesso della Costituzione, che è proclamata "In nome della Santissima Trinità, Consustanziale ed Indivisibile" (Grecia) o "In nome della Santissima Trinità, da cui deriva ogni autorità ed a cui, come al loro ultimo fine, debbono riferirsi tutti gli atti tanto degli uomini che degli Stati" (Irlanda): il carattere confessionale di queste formulazioni è infatti assai più netto e ribadito, nel caso irlandese, dal passaggio successivo del preambolo che aggiunge un richiamo all' "umile riconoscimento di tutte le nostre [del popolo irlandese] obbligazioni verso il nostro Divino Signore, Gesù Cristo, che ha sostenuto i nostri padri lungo secoli di prova". Anche in questa occasione le date possono aiutare a porre in prospettiva i differenti testi: la Costituzione irlandese risale al 1937, quella greca al 1975 e quella polacca, come già si è fatto rilevare, al 1997. L'importanza del dato cronologico è confermata dall'esame della Costituzione slovacca del 1992: essa infatti contiene un indiretto riferimento religioso ("Noi, la nazione Slovacca [...] cosciente dell'eredità spirituale di Cirillo e Metodio [...] adottiamo attraverso i nostri rappresentanti la seguente Costituzione") che ricorda, sia pure in forma attenuata³, il richiamo alla tradizione cristiana contenuto nella Costituzione polacca. Ma il testo slovacco non è certo accostabile ai riferimenti trinitari della Costituzione irlandese o greca, abbandonati ormai anche nei preamboli dei concordati conclusi dalla Chiesa cattolica negli ultimi anni.

Il quadro non cambia molto allargando lo sguardo agli altri paesi europei. La maggioranza di essi ha Costituzioni senza preambolo o con un preambolo privo di riferimenti religiosi. Le poche carte costituzionali che fanno eccezione a questa regola hanno incluso nei propri preamboli un riferimento a Dio, senza mai menzionare il cristianesimo: esse sono la Costituzione dell'Albania (1998), che dichiara la "fede in Dio e/o altri valori universali", quella della Svizzera (2000), proclamata "nel nome di Dio Onnipotente", e quella Ucraina (1996), che contiene un riferimento alla "responsabilità verso Dio, la nostra coscienza e le generazioni passate, presenti e future". Complessivamente l'Europa (e non soltanto l'Unione europea) appare costituita da paesi che, almeno a giudicare dai preamboli costituzionali, sono maggiormente secolarizzati degli Stati di altre parti del mondo: dei quarantadue paesi europei soltanto otto contengono, nei preamboli delle proprie Costituzioni, qualche riferimento a Dio o alla religione.

2. I preamboli delle Costituzioni dei paesi americani. Il giudizio formulato in chiusura del paragrafo precedente trova conferma se, rimanendo nell'ambito dei paesi a tradizione cristiana, vengono esaminati i preamboli costituzionali degli Stati americani.

Dei tredici Stati situati in America meridionale, soltanto la Bolivia, la Guyana e l'Uruguay non hanno riferimenti religiosi nei propri preamboli costituzionali (o hanno adottato

³ Cirillo e Metodio sono figure centrali per la conversione al cristianesimo della Moravia e, al tempo stesso, per la formazione dell'identità culturale delle popolazioni di quella regione. Entrambi sono stati proclamati santi e forse non è senza significato che questa qualifica sia omessa nel preambolo della Costituzione slovacca, che si limita ad indicarli come figure centrali della propria tradizione "spirituale".

Costituzioni senza preambolo). Tutti gli altri preamboli contengono un riferimento a Dio: così le Costituzioni cilena (1980), paraguaiana (1992) e peruviana (1993) invocano Dio o il Suo nome, quelle argentina (1994), colombiana (1991), ecuadoregna (1998), venezuelana (1999) e brasiliana (1988) chiedono “la protezione di Dio” (che, aggiunge la costituzione argentina, è “fonte di ogni ragione e giustizia”), la Costituzione del Suriname (1987) dichiara la propria fede “nel potere di Dio onnipotente”, quella di Trinidad e Tobago (1976) riconosce “la supremazia di Dio”.

Lo stesso schema è seguito anche dalla maggioranza dei paesi centro-americani: la Costituzione salvadoregna (1983) dichiara di porre la propria fede in Dio, quelle guatemalteca (1985) e costaricana (1949) invocano il nome di Dio, quella del Belize (1981) afferma che “la Nazione è fondata su principi che riconoscono la supremazia di Dio” (è, come vedremo, la formulazione preferita dai paesi caraibici), quelle honduregna (1984) e panamense (1972) invocano la protezione di Dio. Soltanto le Costituzioni del Nicaragua (1987) e del Messico (1917) non presentano riferimenti religiosi nei propri preamboli.

Leggermente diverso è il modello caraibico: le Costituzioni di Antigua e Barbuda (1981), delle Bahamas (1973)⁴, di Dominica (1978), di Grenada (1973)⁵, di San Vicente e Grenadine (1979), di Santa Lucia (1979)⁶ e delle Barbados (1966) contengono tutte un riferimento “al riconoscimento della supremazia di Dio”; quella di Saint Kitts (1983) dichiara che “la Nazione si fonda nella fede in Dio Onnipotente”. Pochissime le eccezioni: Cuba (1992) e Haiti (1987), i cui preamboli sono privi di riferimenti religiosi; Repubblica Dominicana (1966)⁷ e Giamaica (1962), le cui Costituzioni non hanno preambolo.

Restano infine i due paesi nord-americani: il Canada non ha una Costituzione ma una serie di testi costituzionali approvati tra il 1867 ed il 1998⁸ e la Costituzione statunitense del 1787 non contiene, nel preambolo, riferimenti religiosi.

L’esame di questi documenti si presta a due rilievi. Colpisce innanzitutto il numero di Costituzioni che contengono, nei loro preamboli, riferimenti a Dio: venticinque su trentasei, poco meno di tre quarti del totale. In confronto alla situazione europea, dove soltanto poco più di un quarto dei preamboli presenta riferimenti di questo tipo, la differenza è notevole e testimonia il diverso impatto del processo di secolarizzazione sull’ordinamento costituzionale di questi Stati. E’ interessante, in secondo luogo, rilevare che –ad eccezione delle Bahamas– nessuna Costituzione americana contiene nel preambolo riferimenti al cristianesimo, che pure è la religione di maggioranza di tutti questi paesi. La scelta dei paesi americani è caduta sulla menzione di Dio, cioè su una formulazione ampia e inclusiva anche se priva di un rinvio ai valori fondati su credenze non teistiche che contraddistinguono alcune delle più recenti Costituzioni europee.

3. I preamboli delle Costituzioni dei paesi islamici. La situazione che emerge dall’esame dei preamboli costituzionali dei paesi a maggioranza musulmana è notevolmente diversa e richiama in certi casi le scelte operate in Europa da Grecia ed Irlanda. I paesi islamici sovente aprono le proprie Carte costituzionali con un riferimento all’islam (è il caso della Costituzione delle Isole Comore (1992) che “proclama solennemente la volontà di trarre dall’islam l’ispirazione permanente dei principi e delle norme che reggono lo Stato e le sue istituzioni”; del Marocco (1996), definito nel preambolo della propria Costituzione come “Stato

⁴ Che cita anche “il rispetto dei valori cristiani”.

⁵ Che, oltre alla supremazia, riconosce anche la “paternità” di Dio e proclama di credere fermamente che “tutti gli uomini hanno ricevuto dal Creatore diritti uguali e inalienabili, ragione e coscienza”.

⁶ Che inoltre dichiara di credere “che tutte le persone siano state ugualmente dotate da Dio di diritti inalienabili e di dignità”.

⁷ Anche la Costituzione del 2002 è priva di preambolo.

⁸ Il preambolo dello Schedule B del Constitution Act del 1982 contiene un riferimento alla “supremazia di Dio”.

musulmano sovrano”; dell’Iran, la cui Costituzione (1979) contiene nel preambolo ripetuti riferimenti all’islam; della Mauritania (1991)⁹ e della Costituzione pakistana del 1973¹⁰) o a Dio qualificato dalle aggettivazioni che lo identificano nella religione islamica: è questa la scelta che contraddistingue le Costituzioni della Tunisia, dell’Algeria (1976), del Bahrein (1973), del Brunei (1959), del Qatar (1972) e dell’Afghanistan (2003)¹¹, che si aprono “Nel nome di Dio, il Clemente e Misericordioso”. Altri preamboli fanno riferimento ad Allah (così, fra gli altri, la Somalia (2001), gli Emirati Arabi Uniti (1971), il Kuwait (1962) e il preambolo della Costituzione del 1972 del Bangladesh) o a Dio senza le qualificazioni consuete nella religione islamica (è il caso della Costituzione egiziana del 1971, dove si fa riferimento “al diritto di Dio ed ai Suoi messaggi”, e di quella sudanese del 1998, promulgata “nel nome di Dio, creatore dell’uomo e dei popoli, garante della vita e della libertà e legislatore di tutta la società”)¹². Infine la Libia (1969) e la Siria (1973) conservano ancora l’impronta costituzionale del “socialismo arabo” e quindi non fanno alcun cenno a Dio o alla religione nei preamboli delle proprie Costituzioni.

Situazioni più articolate si incontrano in alcuni paesi musulmani dell’Oriente e dell’Africa: il preambolo della Costituzione indonesiana (1945) contiene ripetuti riferimenti a Dio, formulati però in termini che non rinviano in alcun modo all’islam, e quello della Costituzione del Mali (1992) non soltanto omette qualsiasi riferimento religioso ma “si impegna solennemente a difendere la forma repubblicana e la laicità dello Stato”. Una formulazione, quest’ultima, che ritorna nella Costituzione dell’Azerbaijan (1995)¹³, a conferma che le repubbliche ex-sovietiche dell’Asia centrale costituiscono un caso a sé nel panorama degli Stati musulmani (ed infatti il Kazakistan (1995), l’Uzbekistan (1992), il Tagikistan (1992), il Turkmenistan (1992) e il Kirghizistan (1993) non hanno alcun riferimento religioso nel preambolo delle proprie Costituzioni).

4. *I riferimenti a Dio ed alla religione in altri preamboli costituzionali.* Al di fuori delle aree culturali e regionali finora prese in considerazione, altri Stati hanno Costituzioni i cui preamboli contengono riferimenti a Dio o alla religione.

In Africa, oltre ai paesi a maggioranza musulmana di cui si è trattato nel paragrafo precedente, si trovano riferimenti di questo tipo nelle Costituzioni del Gambia (1996) e del Ghana (1992), che sono proclamate nel nome di Dio onnipotente, in quella della Guinea Equatoriale (1991) e della Repubblica Democratica del Congo (1994), che fanno riferimento alla “responsabilità di fronte a Dio”, in quella della Liberia (1985), dove si esprime “sincera gratitudine a Dio per la nostra esistenza come Stato Libero, Sovrano e Indipendente” e si

⁹ La Costituzione della Mauritania proclama “la sua adesione all’Islam” e dichiara che “la libertà, l’uguaglianza e la dignità dell’Uomo può essere garantita solo in una società “rispettosa dei precetti dell’Islam, la sola fonte del Diritto, ma al tempo stesso sensibile alle esigenze del mondo moderno”.

¹⁰ La Costituzione pakistana dichiara che “sarà permesso ai Musulmani ordinare la propria vita nella sfera individuale e collettiva in accordo con gli insegnamenti e le esigenze dell’Islam, come espressi dal Santo Corano e dalla Sunna”; afferma inoltre che “i principi della democrazia, libertà, uguaglianza, tolleranza e giustizia sociale, come enunciati dall’Islam, saranno pienamente rispettati”.

¹¹ La Costituzione afgana prosegue inoltre affermando: “Noi, il popolo dell’Afghanistan [...] con ferma fede in Dio Onnipotente e fidando sulla Sua bontà, e credendo nella Sacra religione dell’Islam [...] abbiamo adottato questa Costituzione”. Va sottolineato che la precedente Costituzione del 1964 conteneva soltanto l’inciso: “Nel nome di Dio, l’Onnipotente ed il Giusto”.

¹² Le ultime due Costituzioni ora indicate utilizzano, tanto nel testo spagnolo quanto in quello inglese riportato nel volume di Ana M. Vega Gutiérrez, il termine Dio (God, Dios); le precedenti usano, in entrambe le lingue, il termine Allah. E’ possibile che questa differenza sia dovuta alla traduzione del testo costituzionale dalla lingua originale: in questo caso non discenderebbe nessuna differenza significativa dall’uso dell’uno o dell’altro termine.

¹³ Il preambolo della Costituzione afferma che “il popolo dell’Azerbaijan dichiara solennemente” di perseguire l’obiettivo di “stabilire uno Stato di diritto, laico, che garantisca la supremazia della legge [...]”.

confida “nella Sua Divina Direzione per la nostra sopravvivenza come Nazione”. Il preambolo della Costituzione dell’Uganda (1995) porta il motto “per Dio ed il mio Paese”, quello del Madagascar (1992) afferma “la fede nell’esistenza di Dio Creatore”, quello della Nigeria (1999) dichiara la propria “sottomissione” e quello del Ruanda (1991) la propria “fiducia” a Dio, quelli del Sudafrica (1997) e del Togo (1992) invocano la protezione e la benedizione di Dio. Nel preambolo della Costituzione delle Seychelles (1993) si ringrazia “Dio Onnipotente per il fatto di abitare in uno dei paesi più belli del mondo” e si esprime l’orgoglio “come discendenti di razze diverse, per avere appreso a vivere insieme come una Nazione sotto Dio”. Lo Zambia infine, unico tra tutte le nazioni africane, dichiara nel suo preambolo costituzionale (1991) che la Repubblica è “una nazione cristiana, difendendo al tempo stesso il diritto di ogni persona di godere la libertà di coscienza e di religione”.

In Oceania si segnalano, per ampiezza di riferimenti, il preambolo costituzionale delle Figi (1997) che, dopo avere implorato “la benedizione di Dio, che ha sempre protetto queste Isole”, ricorda “la conversione degli abitanti indigeni dal paganesimo al cristianesimo attraverso il potere del nome di Cristo; la permanente influenza del cristianesimo in queste isole e il suo contributo, insieme a quello di altre religioni, alla vita religiosa delle Figi”; quello delle isole Nauru (1968), (“noi, il popolo di Nauru, riconosciamo Dio come il Signore Onnipotente e Eterno e dispensatore di ogni bene [e] umilmente ci poniamo sotto la protezione della Sua divina provvidenza e chiediamo la Sua benedizione sopra di noi e le nostre vite”); quello di Samoa (1997), che si apre in nome “di Dio Onnipotente, che ci ama per sempre” e ricorda che “la sovranità sopra l’Universo appartiene soltanto a Dio Onnipotente, e l’autorità che deve essere esercitata dal popolo di Samoa entro i limiti stabiliti dai Suoi comandamenti costituisce un patrimonio sacro”; quello di Tuvalu (1978), secondo cui “il popolo di Tuvalu, riconoscendo Dio come Signore Onnipotente ed Eterno e dispensatore di tutte le cose buone, si pone umilmente sotto la Sua Provvidenza e ricerca la Sua benedizione sopra di sé e le proprie vite” e “desidera costituirsi in Stato indipendente fondato sui principi Cristiani”. Più sobri sono invece i preamboli delle Costituzioni dell’Australia (1900), di Kiribati (1979), delle Isole Marshall (1979), delle Isole Salomone (1978), delle isole Palau (1975), di Papua Nuova Guinea (1975), di Vanuatu (1980) che in forme diverse contengono invocazioni e riferimenti a Dio¹⁴.

Pochissimi invece i riferimenti a Dio ed alla religione nei paesi asiatici a maggioranza non musulmana. Il preambolo costituzionale delle Filippine (1986) implora “l’aiuto di Dio”; quello di Timor Orientale (2002) dichiara di interpretare “i sentimenti profondi, le aspirazioni e la fede in Dio del popolo”; quello del Bhutan (1990) stabilisce che “ogni cittadino ha il dovere di sviluppare il nostro meraviglioso paese in campo politico e religioso” e che “in ragione della Grazia di Dio [...] tutti i membri dovrebbero pertanto lavorare insieme per migliorare il paese, tenendo presente la nostra cultura, patrimonio religioso e tradizioni del passato”.

5. La laicità dello Stato nei preamboli costituzionali. Un piccolo, ma non insignificante, gruppo di paesi si è dotato di Costituzioni che affermano in vario modo, nel proprio preambolo, la laicità o l’aconfessionalità dello Stato. Abbastanza sorprendentemente, alcuni di essi sono paesi a maggioranza musulmana: oltre all’Azerbaijan ed al Mali, già ricordati, anche la Turchia scrive nel preambolo della propria Costituzione (1982) che “il principio di laicità” richiede che “non si permetta, in alcun modo, che i sacri sentimenti religiosi possano interferire con gli affari statali e politici”, e il Ciad (1996) si oppone ad una politica fondata sul “confessionismo” e sostiene il rispetto delle diversità religiose. Nel preambolo

¹⁴ Quello di Papua Nuova Guinea contiene anche l’impegno “a conservare e trasmettere a coloro che vengono dopo di noi le nostre nobili tradizioni ed i nostri principi cristiani” e quello di Vanuatu richiama non soltanto la fede in Dio ma anche “i principi cristiani” tra i fondamenti della Repubblica.

costituzionale del Libano (1926) non compare il riferimento alla laicità dello Stato ma alla “eliminazione della politica confessionale” che “costituisce un principio nazionale fondamentale e che sarà attuata attraverso un processo graduale”.

Gli altri riferimenti, più sobri, alla laicità dello Stato sono contenuti nei preamboli costituzionali della Namibia (1990) e del Camerun (1972), secondo cui “lo Stato è laico. La neutralità e l’indipendenza dello Stato verso tutte le religioni è garantita”.

Complessivamente appare difficile rintracciare un filo che leghi i preamboli di queste Carte costituzionali e ne spieghi unitariamente i riferimenti alla laicità, come è indicato anche dalla diversità di formulazioni a cui esse ricorrono. Le motivazioni legate alla storia di ciascun paese sono prevalenti: così la Costituzione turca rispecchia chiaramente, in questo punto, i principi della rivoluzione kemalista, quella libanese è espressione del delicato equilibrio tra le componenti cristiane e musulmane del paese e quella dell’Azerbaigian si inserisce nel sistema di disciplina dei rapporti tra Stato e religioni prevalente nelle repubbliche ex-sovietiche dell’Africa centrale.

6. Alcune osservazioni riassuntive. Da questo esame risulta confermata l’osservazione svolta nel primo paragrafo di questo scritto: i paesi europei sono meno inclini degli altri ad introdurre riferimenti a Dio o alla religione nei propri preamboli costituzionali. Prendendo in considerazione tutti i paesi che sono membri delle Nazioni Unite (191 Stati), 75 di essi -vale a dire poco meno del 40%- hanno adottato preamboli costituzionali di questo tipo; questa percentuale scende a meno del 20% se si considerano i soli paesi europei.¹⁵

Dei 75 paesi ora menzionati, 53 contengono un riferimento a Dio, 12 ad una religione specifica (o a Dio individuato con un nome o con delle aggettivazioni proprie di una religione specifica), 10 entrambi i tipi di riferimento. Infine 7 paesi hanno preferito inserire nei preamboli delle proprie Costituzioni un riferimento che, in vario modo, sottolinea la laicità o l’aconfessionalità dello Stato: abbastanza sorprendentemente, nessuno di questi paesi appartiene all’Europa.

Il modello maggiormente diffuso, come si è visto, si limita ad invocare o menzionare il nome di Dio, senza qualificarlo in chiave confessionale. Fanno eccezione a questa regola i paesi musulmani, dove è frequente il richiamo all’islam oppure a Dio identificato con le aggettivazioni proprie della tradizione islamica, e in misura minore alcuni Stati dove la maggioranza della popolazione è cristiana. Tra questi i riferimenti al cristianesimo sono particolarmente frequenti nelle Costituzioni di paesi colonizzati dalla Gran Bretagna (Figi, Papua Nuova Guinea, Tuvalu, Vanuatu, Bahamas, Zambia); pochi invece gli Stati a maggioranza cattolica e ancor meno quelli a prevalenza ortodossa e protestante.

7. Tornando all’Europa. Si era detto, in apertura di questo scritto, che il dibattito sul posto di Dio e della religione nei preamboli costituzionali è particolarmente attuale in Europa. L’esame dei preamboli delle Costituzioni di tutti i paesi appartenenti alle Nazioni Unite consente di ritornare su questo argomento con maggiore ricchezza di dati.

In un libro pubblicato di recente J.H.H. Weiler sostiene che “nel contesto del costituzionalismo europeo [...] il riferimento a Dio e al Cristianesimo o alla religione non solo non sia da escludere, ma anzi sia indispensabile”¹⁶. Condivido la prima osservazione, ma non la seconda. La laicità dello Stato non esclude la possibilità di citare Dio, la religione in generale o una religione in particolare nel testo della Costituzione: basta guardarsi attorno per rendersene conto. Benché sia una minoranza, un certo numero di paesi (tra cui l’Italia, la

¹⁵ Bisogna tenere conto che molti paesi hanno adottato Costituzioni senza preambolo. Le percentuali ora indicate si riferiscono quindi ad un insieme composto da Costituzioni con preamboli senza riferimenti religiosi, con preamboli che includono riferimenti religiosi ed anche a Costituzioni senza preambolo

¹⁶ J.H.H. Weiler, *Un’Europa cristiana. Un saggio esplorativo*, Milano, Rizzoli, 2003, pp. 53-54.

Spagna, la Danimarca, la Finlandia ed altri ancora) contiene all'interno delle proprie Costituzioni uno o più riferimenti ad una specifica religione o confessione religiosa: è difficile sostenere, sulla sola base di questo riferimento, che l'ordinamento giuridico di questi paesi violi il principio di laicità. L'idea che la laicità dello Stato esiga il silenzio costituzionale su Dio e la religione appartiene ad una concezione antiquata della laicità, che quasi nessuno in Europa (e ancor meno in altre parti del mondo) è disposto a sostenere. Ma che un richiamo a Dio o alla religione sia "indispensabile" nel preambolo di una Costituzione europea, è un altro discorso. Weiler sostiene che questa necessità discende dalla scelta di dotare la Costituzione di un preambolo che vuole esplicitare i valori, gli ideali, i simboli –in una parola, l'identità– che tutti gli europei condividono: una volta imboccata questa strada il riferimento al cristianesimo diviene inevitabile. A sostegno di questa affermazione, Weiler adduce i molteplici riferimenti alla religione contenuti nelle Costituzioni dei paesi membri dell'Unione europea e conclude che un riferimento al cristianesimo nel preambolo della Costituzione europea non farebbe che rispecchiare la tradizione costituzionale prevalente nei paesi dell'Unione. Ma l'operazione compiuta da Weiler è criticabile sotto due profili. Innanzitutto la maggioranza delle Costituzioni degli Stati membri cita la religione e non una religione: tutela la libertà religiosa, proibisce la discriminazione fondata su motivi religiosi, descrive i rapporti che debbono intercorrere tra lo Stato e le confessioni religiose ma soltanto in un numero limitato di casi menziona una religione o una confessione religiosa particolare. In secondo luogo questi richiami ad una religione o ad una Chiesa specifica sono spesso di tipo organizzativo e non simbolico: il riferimento alla Chiesa cattolica nell'art. 7 della Costituzione italiana serve a definire i rapporti tra Stato e Chiesa, ma non ad esprimere l'identità del popolo italiano. Poiché la discussione verte sul preambolo della Costituzione europea, sarebbe stato più corretto esaminare i preamboli delle Costituzioni degli Stati membri dove i riferimenti di natura simbolica alla religione trovano la loro naturale collocazione. Come si è visto, questo esame conduce a risultati diversi da quelli indicati da Weiler: soltanto quattro (tre se si esclude la Slovacchia) preamboli costituzionali contengono un riferimento al cristianesimo. Una minoranza esigua rispetto ai venticinque paesi membri dell'Unione ed una minoranza significativa –ma pur sempre minoranza– rispetto ai tredici paesi che aprono le proprie Costituzioni con un preambolo. L'elemento della tradizione costituzionale comune dei paesi membri dell'Unione europea gioca quindi più a sfavore che a vantaggio dell'inclusione di un riferimento al cristianesimo nel preambolo della futura Costituzione europea.

A sostegno della sua tesi Weiler sostiene che un preambolo solenne, dove siano chiaramente esplicitati i valori condivisi dagli europei, è di fondamentale importanza per la costruzione dell'identità europea. E' difficile dargli torto. Ma il preambolo deve richiamare i valori, non le loro radici: l'unità e l'identità degli europei si costruisce attorno ai principi della dignità della persona umana, della solidarietà, della democrazia, della libertà e dell'uguaglianza qualunque sia la loro origine. Non è necessario ricordare il cristianesimo o l'illuminismo, la cultura classica o la tradizione ebraica perché la Costituzione deve abbracciare tutte le persone che condividono questi principi, qualsiasi sia la loro religione o la loro filosofia, e tutte queste persone debbono sentirsi incluse perché condividono questi principi e non perché appartengono all'una o all'altra religione.

Questa è la ragione per cui un riferimento alle radici "culturali, religiose e umanistiche" di questi principi condivisi dagli europei è a mio parere preferibile ad un elenco di religioni, filosofie e civiltà. E' una formula magari meno evocativa, ma più sobria ed inclusiva: e soprattutto è una formula in cui tutti –credenti e non credenti, credenti in diverse religioni– possono riconoscersi.

Trattandosi di una Costituzione, cioè di un testo giuridico, quest'ultimo punto mi pare fondamentale. Una Costituzione attribuisce diritti e doveri, non esprime verità storiche o

filosofiche: non è suo compito dichiarare se nella storia europea l'ebraismo è stato più importante dell'islam o se le radici cristiane sono più profonde di quelle classiche. Proprio perché attribuisce diritti e doveri il riferimento ad una religione specifica, sia pur operato nel preambolo ed in chiave storico-culturale, può prestarsi ad essere strumentalizzato: è già accaduto in Russia dove il cenno al “ruolo speciale della Chiesa ortodossa nella storia della Russia”, contenuto nel preambolo della legge sulla libertà di coscienza del 1997¹⁷, è stato utilizzato per discriminare altre confessioni religiose. E' fuor di dubbio che i sostenitori di un riferimento al cristianesimo nel preambolo della Costituzione europea sono lontanissimi dal pensare di farne un uso di questo tipo. Ma ogni buon giurista sa che le norme vanno sovente al di là delle intenzioni di chi le propone.

¹⁷ “L'Assemblea federale della Federazione Russa [...] riconoscendo un ruolo speciale della Chiesa Ortodossa nella storia della Russia, la formazione e lo sviluppo della sua spiritualità e cultura; manifestando rispetto per il cristianesimo, l'islam, il buddismo, l'ebraismo ed altre religioni che costituiscono una parte integrale del patrimonio storico dei popoli della Russia [...] adotta questa legge federale” (Legge sulla libertà di coscienza e sulle associazioni religiose, n. 125-FZ, 1 ottobre 1997).